



# COMPENSORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Lenna (Bg) • Piazza IV Novembre, 10 Tel. e Fax 0345/82565

## Statuto e Regolamento



# STATUTO del COMPENSORIO VENATORIO ALPINO di VALLE BREMBANA

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31 Marzo 2006; modificato il 28 Marzo 2008



## CAPO I

### NORME GENERALI

#### 1 - Natura giuridica e sede

1. Il Compensorio Alpino di caccia denominato Valle Brembana, è individuato dal Piano faunistico venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16 Agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è istituito dalla Provincia, o dalle Province interessate per quelli a carattere interprovinciale, sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.
3. Nei successivi articoli, per brevità, il Compensorio Alpino è denominato C.A.
4. Il C.A. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.
5. Ha sede in Lenna (BG) piazza IV° Novembre, 10

#### 2 - Funzioni e compiti

Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della provincia, il C.A. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

## CAPO II

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### 3 - Organi Sociali

1. Sono organi del C.A.:  
Il Presidente;  
Il Comitato di Gestione;  
L'Assemblea dei cacciatori iscritti;  
Il Collegio dei Revisori dei Conti;  
Il Collegio dei Probiviri.

#### 4 - Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente del C.A. è eletto, con voto segreto, dall'assemblea dei Soci tra i componenti del comitato di gestione, ai sensi dell'art. 30, comma 9 della L.R. 26/93.  
Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  
Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.  
Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.A., e svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
  - b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
  - c) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
  - d) firma gli atti e la corrispondenza;
  - e) nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del comitato di gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del comitato di gestione, sulle materie di competenza del comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al

comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per ratifica;  
f) può delegare a membri del comitato di gestione funzioni di propria competenza;  
g) può proporre al Presidente della Provincia, sentito il parere del comitato di gestione, la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 15.

#### **5 – Organi sostitutivi del Presidente**

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità e urgenza, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice-presidente.  
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano del comitato di gestione, deve riunire entro 10 giorni, il comitato stesso, per indire l'assemblea per l'elezione del Presidente. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del comitato di gestione.

#### **6 – Comitato di Gestione e suoi compiti**

1. Il comitato di gestione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.  
2. Le riunioni del comitato di gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.  
3. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del collegio dei revisori dei conti.  
4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta o telematica, e portata a conoscenza con preavviso di almeno otto giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telegrafico o telematico effettuato due giorni prima della convocazione stessa.  
5. Il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso.  
6. Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza alla Provincia, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto in qualsiasi momento dalla Provincia e dai Soci.  
7. Il comitato di gestione svolge prioritariamente i compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 26/93 e successive modifiche:  
a) Proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni;  
b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.  
c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;  
d) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;  
e) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione e dei compensi a terzi che sono chiamati a partecipare all'attività, nonché deliberare il compenso di competenza del collegio dei revisori dei conti;  
f) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;  
g) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;  
h) approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di

particolari territori o istituti;

i) deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e successive modifiche con la possibilità di avvalersi, anche, della collaborazione di tecnici faunistici;

j) individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato;

k) proporre all'approvazione della provincia i piani di prelievo annuali, predisposti attraverso appositi e mirati censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;

l) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione provinciale;

m) mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza;

n) provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali, sia mobili che immobili;

o) designare un proprio rappresentante nella conferenza faunistica venatoria provinciale;

p) svolgere tutti quei compiti e tutte quelle operazioni ritenute necessarie per una buona gestione del C.A..

q) adottare provvedimenti disciplinari autonomi nei confronti dei Soci sanzionati per violazioni delle Leggi sulla caccia, dei suoi Regolamenti Provinciali e/o per inadempienze nei confronti dello Statuto e dei Regolamenti del C.A. prevedendo la sospensione dell'iscritto per un periodo effettivo di caccia variabile in relazione alla violazione commessa. Il Provvedimento disciplinare deve essere comunicato al Socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato può presentare deduzione, a sua difesa, al Collegio dei Probiviri che decide sui ricorsi così come previsto dal successivo art 13 comma 1. Il provvedimento definitivo adottato nei confronti del Socio, deve essere comunicato alla Provincia.

r) Approvare o modificare i Regolamenti che le commissioni propongono in forza dell'art. 5 comma 2 lettera s) del Regolamento interno di attuazione del C.A. o proposti da singoli membri del comitato di gestione per meglio disciplinare e organizzare le forme di caccia presenti nel C.A.

## **7 – Assemblea dei cacciatori iscritti**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Unicamente ai fini dell'esercizio di diritto di voto nell'assemblea di cui al successivo art. 8, al momento dell'iscrizione i cacciatori non residenti in alcun Comune del C.A. possono optare per la domiciliazione in un Comune sito nel C.A. stesso.

3. Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il Presidente della Provincia accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, quest'ultimo scioglie il comitato di gestione.

## **8 – Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti**

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi Soci, con comunicazione, spedita al comitato di gestione ed al presidente del collegio dei revisori dei conti mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del collegio dei revisori dei conti.

3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

4. La convocazione è resa nota ai Soci almeno 15 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, con avviso scritto. Oltre ai componenti di diritto, l'invito è esteso al comitato di gestione e al collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto.

6. Qualora il numero degli associati sia superiore a 5000, anche in relazione alle infrastrutture a disposizione, il comitato di gestione può stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti che non siano lesive del principio della democrazia e che salvaguardino l'espressione delle minoranze, anche in forma di rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli associati iscritti.

7. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre che al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

### **9 – Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti**

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:

- a) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- b) eleggere il presidente del C.A., scegliendolo fra i componenti del comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente statuto;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile;
- d) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato di gestione;
- e) avanzare proposte ed iniziative al comitato di gestione sulle quali il comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.
- f) Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri nel modo e nella composizione prevista dal successivo art. 12.

### **10 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplementi ed è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia, sentito il comitato di gestione del C.A.

2. Il Presidente del collegio viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili; gli altri due componenti vengono scelti, preferibilmente, fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione, e comunque, fino alla nomina del successivo comitato.

### **11 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.

2. Il collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal comitato di gestione.

3. Il collegio redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione.

4. Il presidente convoca e presiede il collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni riunione periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa.

5. Il collegio ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.

6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve essere trascritto su apposito libro.

7. L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del collegio, anche singolarmente, sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del comitato di gestione.

8. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il collegio dei revisori dei conti è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.

9. Qualora il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il collegio informa il presidente della provincia per gli atti conseguenti.

10. Gli onorari spettanti al collegio sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera e) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa o delle consuetudini in vigore per le rispettive categorie.

### **12 – Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. E' nominato con provvedimento del presidente del C.A., rispettando la seguente composizione:

a) Tre membri designati dai rispettivi presidenti provinciali delle tre maggiori associazioni presenti in forma organizzata sul territorio del C.A. Nel caso siano presenti sul territorio meno di 3 associazioni, uno dei tre membri effettivi viene nominato dal comitato di gestione anche fra i non Soci del C.A.

b) Un membro effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea dei Soci.

c) Un membro effettivo e uno supplente designati dal Comitato di Gestione. Qualora non venissero designati tutti o alcuni dei suddetti membri entro il termine fissato dal Presidente del C.A. il Comitato di Gestione stesso provvederà alla nomina dei membri mancanti.

2. Il presidente, il vice presidente ed il segretario del collegio dei Proviviri sono scelti dal collegio stesso tra i propri membri.

3. Il collegio dei Proviviri rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione e, comunque fino alla nomina del successivo comitato.

### **13 – Compiti del Collegio dei Proviviri**

1. Il collegio dei Proviviri decide sui ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari e di sospensione temporanea ed esclusione dall'associazione di cui all'Art. 6, comma q e successivo Art. 18, previa audizione della parte ricorrente.

2. Le convocazioni del collegio devono ritenersi rituali se notificate almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno da trattare.

3. Il presidente o in assenza il suo vice, presiedono la seduta.

4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario redige un verbale sull'apposito libro che deve essere sempre depositato presso la sede del Compensorio e ne da comunicazione al C.T.G. per la successiva applicazione della decisione.

### **14 – Commissioni territoriale operative**

1. Il C.T.G. può istituire commissioni territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.

2. Le commissioni svolgono compiti meramente consultivi e non possono in nessun caso sostituirsi al Comitato stesso e svolgere compiti ad esso affidati, salvo espressa delega scritta appositamente deliberata.

3. Le commissioni eleggono al loro interno il Presidente. Tra i membri delle singole commissioni viene nominato, dal comitato di gestione, un proprio componente che potrà, anche, ricoprire il ruolo di presidente della commissione. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

## **CAPO III**

### **NORME DI FUNZIONAMENTO**

### **15 – Elezione e durata delle cariche dei membri del Comitato di Gestione**

1. La durata in carica del comitato di gestione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

2. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati.
3. Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata.
4. I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine di cui ai commi 2 e 3, fino alla nomina dei nuovi membri.
5. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
  - a) i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote;
  - b) coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
  - c) coloro che vengano sospesi dall'organo associativo;
  - d) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
  - e) il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art. 30 della L.R.26/93 e successive modifiche.
6. La decadenza dagli incarichi dei componenti, colpiti dai provvedimenti di cui all'intero comma 5 del presente articolo, deve essere deliberata dal comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla provincia, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

#### **16 – Cessazione e vacanza delle cariche**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del comitato di gestione cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla Provincia la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del comitato di gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti dei comitati di gestione che, senza far pervenire anticipatamente alcuna giustificazione, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

#### **17 – Votazioni dell'Assemblea**

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, effettuate in forma palese. Avvengono, invece, a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Perdurando, dopo la prima ripetizione, la parità di voti, prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

#### **18 – Compiti ed obblighi del Socio**

1. L'adesione all'associazione del C.A. implica inoltre, l'obbligo per il cacciatore associato di:
  - a) pagare la quota annuale dell'associazione entro il 31 marzo di ogni anno. Il C.T.G. può istituire per i soci ultraottantenni la qualifica di socio onorario con la restituzione della quota associativa.
  - b) Osservare altresì con massimo scrupolo tutte le norme dello statuto, nonché ogni norma regolamentare deliberata dagli organi sociali del C.A.
  - c) Segnalare tempestivamente al Comitato di gestione del C.A. i casi di trasgressione delle vigenti norme di legge e di regolamento a disciplina dell'attività venatoria di cui sia stato testimone, con particolare riguardo agli episodi di prelievo abusivo di fauna stanziale.
  - d) Segnalare al numero verde della Provincia 800350035 il ritrovamento di fauna selvatica rinvenuta morta o ferita anche per cause naturali.
  - e) Effettuare i censimenti obbligatori della selvaggina così come previsti dal comitato tecnico e dai suoi regolamenti.
  - f) Fornire gratuitamente non meno di due giornate lavorative all'anno per prestazioni programmate e indicate dal C.T.G. almeno 30 giorni prima dell'evento. Le comunicazioni vengono portate

a conoscenza dei Soci attraverso il proprio organo d'informazione (periodico del comprensorio) o, per via telematica (sms, e-mail, sito web all'indirizzo [www.comprensorioalpinovb.it](http://www.comprensorioalpinovb.it). ... ecc.).

g) Vidimare il Tesserino Venatorio Regionale attraverso apposita timbratura presso l'ufficio del Comprensorio prima dell'inizio della stagione venatoria.

2. Il cacciatore associato dichiara e riconosce espressamente di ritenersi assoggettato alle seguenti regole disciplinari sancite nell'interesse comune di tutti i cacciatori associati al C.A. ed al fine di una più rigorosa e corretta gestione faunistica ed ambientale.

3. Nel caso di gravi infrazioni alle vigenti norme di legge riferite alle disposizioni poste a tutela della fauna stanziale e del suo habitat, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative previste ed al risarcimento del danno, al Comitato di Gestione del C.A., è riconosciuto il potere di disporre a titolo di provvedimento disciplinare interno al C.A. la sospensione temporanea dalla qualità di Socio cacciatore, con la conseguente sospensione dall'esercizio della caccia nel C.A. fino ad un massimo di 120 giornate di calendario solare.

4. Il cacciatore iscritto al C.A. perde la qualità di associato nei seguenti casi:

a) per esclusione deliberata dal comitato di gestione a motivo di recidività nelle violazioni previste dal precedente comma n° 3 del presente articolo, sentito il parere dei collegio dei Probiviri e della commissione di specializzazione interessata alle violazioni accertate.

b) Per la perdita dei requisiti di legge necessari per mantenere la qualità di associato.

5. In ogni caso, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di sospensione o di esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale sarà chiamato a decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso previa audizione dell'interessato.

6. Una volta ammesso ogni Socio ha diritto alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie, purchè confermate annualmente col versamento della quota di partecipazione e purchè non sia già debitore nei confronti del C.A. per qualsivoglia altro titolo.

#### **CAPO IV**

##### *NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI*

#### **19 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione**

1. L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

2. Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.

3. Il bilancio di previsione consta di:

a) uno stato di previsione delle entrate;

b) uno stato di previsione delle spese;

c) un quadro generale riassuntivo.

4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

#### **20 – Conto consuntivo**

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.

2. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.

3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica-amministrativa e dal conto generale del patrimonio. La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

a) i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) l'eventuale avanzo di amministrazione;

c) l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- a) le attività e le passività finanziarie;
  - b) i beni mobili ed immobili;
  - c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
4. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il comitato di gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del collegio dei revisori dei conti, il comitato di gestione procede alla riduzione delle quote associative.

#### **21 – Dotazione finanziaria**

1. Il fondo di dotazione finanziaria del C.A. è composto da:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti;
- b) finanziamenti erogati dalla provincia;
- c) contributi di terzi a fondo perduto, donazioni e oblazioni.

#### **22 – Opere e forniture**

1. Il comitato di gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare, lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.
2. La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.
3. Il comitato di gestione, annualmente fissa un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economico" entro il quale il presidente del comitato di gestione può disporre per piccole spese di ordinaria gestione.

#### **23 – Emolumenti degli Organi del C.A.**

1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del comitato di gestione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore-segretario.
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del direttore-segretario sono quantificati con delibera del comitato di gestione in prima riunione a cui né il presidente né il direttore-segretario partecipano.
3. Il comitato di gestione è comunque tenuto a deliberare gli emolumenti ai membri del comitato stesso, quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre ai rimborsi per spese di viaggio superiori ai 10 chilometri.
4. Le riunioni del comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
5. Gli emolumenti dei revisori dei conti sono definiti secondo i preventivi accordi fissati con il comitato di gestione.
6. Le delibere che definiscono gli emolumenti del presidente e dei membri del comitato di gestione vengono inviate, per l'approvazione, alla provincia, che delibera, in merito, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono come approvati.
7. Nel caso la provincia non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al comitato di gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ridelibera in via definitiva.

#### **24 – Disposizioni varie**

1. Il comitato di gestione autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C. A.. Può altresì determinare

compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.

2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:

- a) libro protocollo;
- b) libro giornale;
- c) libro dei verbali delle riunioni del comitato di gestione;
- d) libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
- e) libro dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti;
- f) libro dei soci;
- g) libro del collegio dei probiviri.

Detti libri vanno tenuti a cura del comitato di gestione, ad esclusione di quello di cui al punto 2 lettera e), di competenza del collegio dei revisori.

## **CAPO V**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **25 – Disposizioni finali**

1. L'approvazione del presente Statuto implica la immediata accettazione da parte di tutti i soci delle norme in esso contenute.
2. In caso di scioglimento del C.A. tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la provincia di competenza.
3. I rapporti degli associati tra loro, e tra gli organi del C.A. previsti dal presente statuto sono di natura civilistica e contrattuale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabile, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
4. Spetta agli organi preposti della Provincia la notifica al Comitato di gestione del C.A. delle verbalizzazioni di cacciatori soci a causa di prelievi abusivi di selvaggina stanziale sul territorio del C.A., così come consentito dall'Art. 12, lett. b L. n°675/96.
5. Il presidente è delegato, con promessa di rato e valido, ad apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di pubblicazione e registrazione del presente statuto.
6. Il presente statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua approvazione.



## **REGOLAMENTO INTERNO DI ATTUAZIONE**

### **del COMPRESORIO VENATORIO ALPINO DI VALLE BREMBANA**

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31 Marzo 2006; modificato il 28 Marzo 2008

#### **Art 1- Criteri di Ammissione**

Il cacciatore che intende effettuare l'esercizio venatorio nel C.A. Valle Brembana è tenuto a presentare domanda di ammissione al Comitato di Gestione nei seguenti termini :

- Entro la data del 31 marzo a norma dell'Art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i cacciatori **RESIDENTI** nei Comuni compresi nell'C.A.
- Nel periodo intercorrente dall'1 al 31 Marzo a norma dell'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i cacciatori **NON RESIDENTI** nei Comuni compresi nel C.A.

Le domande presentate entro la data del 31 Marzo dai cacciatori **RESIDENTI** nel C.A., si intendono accettate salvo riscontro negativo motivato da parte del C.A.

Il cacciatore dovrà, a norma dell'Art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, confermare la propria domanda mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro la data del 31 maggio.

Il mancato versamento entro il 31 maggio, annulla l'accettazione della domanda.

Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito ed il Cacciatore, qualora interessato, sarà tenuto a ripresentare la domanda.

Il comitato di gestione, esaminate le domande di ammissione, assegnerà una forma di caccia subordinandola alla disponibilità dei piani di prelievo.

Le domande presentate nel periodo intercorrente dall'1 al 31 marzo dai Cacciatori NON RESIDENTI nel C.A. saranno esaminate dal Comitato di Gestione che verificata la disponibilità, le accetterà fino al raggiungimento dei limiti determinati dall'Art. 34 comma 1 lettera c) della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le priorità indicate dall'Art. 33 comma 5 della citata Legge.

Entro il 31 Maggio il Comitato di Gestione comunicherà al richiedente l'avvenuta o la motivata mancata accettazione.

L'avvenuta accettazione dovrà essere confermata mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro i termini che verranno comunicati.

Il mancato versamento entro tali termini, annulla l'accettazione della domanda.

Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito.

Le domande presentate successivamente alla data del 31 Marzo non saranno accettate.

Una volta ammesso il Cacciatore (residente e non) ha diritto alla permanenza associativa per le stagioni venatorie successive purché confermata dal versamento della quota associativa fissata dal comitato di gestione per la forma di caccia prescelta e/o assegnata, entro la data del 31 Marzo a norma dell'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato o il ritardato versamento della quota entro tale data fanno decadere il diritto alla permanenza associativa.

L'eventuale quota versata successivamente al 31 Marzo sarà restituita.

Il cacciatore RESIDENTE potrà ripresentare domanda al Comitato di Gestione che gli potrà assegnare una forma di caccia diversa da quella dallo stesso richiesta.

I moduli per la presentazione delle domande di ammissione saranno messi a disposizione dal C.A.

### **Art. 2 - Variazioni della forma di Caccia**

Le variazioni della forma di caccia (intese come specializzazioni di caccia) che non comportino la variazione dell'opzione della forma di caccia intesa come: **a)** caccia da appostamento fisso; **b)** caccia vagante in zona alpi; **c)** caccia vagante nel restante territorio, sono di esclusiva competenza del Comitato di Gestione che le potrà concedere dopo valutazione e verifica di fattori e componenti anche non strettamente legati alla pura attività venatoria.

E' facoltà dei Cacciatori iscritti al C.A., chiedere la Variazione della Forma di caccia. Le domande di variazione dovranno essere presentate al C.A. entro e non oltre il 31 Marzo, su modello appositamente predisposto.

Il Comitato di Gestione esaminerà le richieste di variazione pervenute, e comunicherà al Socio entro il 31 Maggio l'accoglimento o il diniego della richiesta.

L'eventuale accoglimento, verrà comunicato con le modalità per l'integrazione o la restituzione della quota relativa alla forma di caccia.

Il Socio beneficiario della variazione, dovrà provvedere entro i termini che verranno comunicati, al versamento della eventuale integrazione.

I versamenti effettuati oltre i termini stabiliti saranno restituiti ed il Socio perderà il diritto alla variazione concessa.

Ogni anno il CTG, sentito il parere, tecnicamente motivato, delle rispettive Commissioni, stabilisce il numero massimo di cacciatori ammessi alle forme di caccia: Tipica Alpina, Caccia di Selezione agli Ungulati, Lepre. Il numero di cacciatori ammessi è determinato tenendo conto dei seguenti elementi :

- Abbattimenti effettuati nella stagione precedente
- Indicazione dai censimenti primaverill, estivi e tardo-estivi
- Previsione dei Piani di abbattimento

Le richieste di variazione della forma di caccia, seguono i seguenti criteri:

a) (salvo diverse indicazioni della Provincia) richiesta conforme a quanto disposto dall'Art. 35 c. 3 della Legge Regionale 26/93 (richiesta di variazione dell'opzione della forma di caccia comunicata alla Provincia entro il 30 Novembre).

Per ogni forma di caccia (Tipica Alpina, Ungulato e Lepre) viene redatta una Lista d' Attesa contenente la graduatoria da utilizzare per le ammissioni alle singole specializzazioni di caccia.

La graduatoria viene composta utilizzando il sotto indicato criterio meritocratico:

- a) ad ogni cacciatore, per ogni giornata dedicata ai censimenti (solo per tipica alpina e ungulati), vengono assegnati 5 punti;
- b) ad ogni cacciatore, per ogni giornata lavorativa a favore del comprensorio alpino, vengono assegnati 3 punti;
- c) ad ogni cacciatore, per ogni anno di domanda di ammissione alla specifica caccia di specializzazione, viene assegnato 1 punto.

Ogni cacciatore non può essere iscritto contemporaneamente a più Liste d' Attesa.

Il cacciatore che interrompe la continuità della domanda nella Lista di Attesa in cui è iscritto, perde tutti i punti acquisiti fino a quel momento e viene cancellato dalla graduatoria di quella Lista.

Le ammissioni a queste tre forme di caccia, vengono determinate dal C.T.G. esclusivamente in base ai posti disponibili e seguendo la graduatoria delle specifiche Liste di Attesa.

I neo cacciatori, secondo quanto disposto dall'Art. 33 comma 6 L.R. 26/93, hanno diritto di praticare la stessa specializzazione del genitore che li accompagna.

Il Comitato tecnico si riserva la facoltà per la stagione successiva di confermare la specializzazione o di assegnare una forma di caccia diversa.

Ai neo cacciatori NON Residenti, che si avvalgono di quanto disposto dall'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 relativamente alla scelta dell'accompagnatore per una stagione venatoria, verrà assegnata la Zona di Minor Tutela ( Zona B)

Il cacciatore prima di poter accedere alla forma di caccia "tipica alpina", "ungulati" e "lepre" (utilizzando il metodo del criterio meritocratico sopra descritto) dovrà aver esercitato l'attività venatoria, per almeno un anno, in zona di minor tutela (Zona B).

Ogni cacciatore, per poter accedere alla forma di caccia n° 5 (ungulati) dovrà essere in possesso, almeno, dell'abilitazione per le forme di caccia del capriolo e del camoscio. L'abilitazione dovrà essere in possesso del cacciatore già al momento della richiesta.

### **Art. 3- Soci del C.A.**

Sono Soci del C.A. Valle Brembana tutti i Cacciatori in regola con quanto disposto dall'Art. 12 della Legge 157/92 ed ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. stesso. Non potranno essere ammessi coloro i quali alla scadenza della validità del porto di fucile per uso caccia, non abbiano provveduto al rinnovo dello stesso e trasmesso copia degli estremi al C.A.

Ogni Socio inoltre può richiedere copia degli atti di gestione del Comprensorio (delibere del C.T.G., regolamenti, Statuto) purché ne faccia richiesta scritta.

#### **Obblighi e doveri del Socio:**

- a) Ogni Socio è tenuto a collaborare col Comitato di Gestione per attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica fornendo, qualora richiesto, almeno due giornate lavorative all'anno.
- b) I Soci del C.A. titolari di autorizzazione per appostamento fisso, sono tenuti a comunicare gli estremi dell'Autorizzazione al Comprensorio per le opportune registrazioni. Sono altresì tenuti a comunicare le variazioni di titolarità o la cessazione di utilizzo dell'autorizzazione.
- c) Ogni Socio, all'inizio della stagione venatoria, deve provvedere alla vidimazione del tesserino attraverso apposita timbratura presso l'ufficio del Comprensorio, così come previsto dall'Art. 18 comma 1 lettera g) dello Statuto.
- d) I soci che praticano la caccia di selezione agli ungulati, al momento della vidimazione del tesserino dovranno esibire la licenza in corso di validità. La mancata vidimazione del tesserino non darà diritto all'assegnazione dei capi.
- e) Obbligo del socio di sottoscrivere annualmente su Modello appositamente predisposto, una Dichiarazione comprovante di non aver violato alcuna disposizione in materia Venatoria di qualsiasi natura.
- f) Entro il 31 Marzo di ogni anno il Socio dovrà restituire al Comprensorio il foglio riepilogativo degli abbattimenti per permettere la formulazione delle statistiche.

### **Art. 4 - Esercizio Venatorio**

L'esercizio venatorio nel C.A. Valle Brembana è ammesso nelle forme, nei luoghi, nei tempi ed alle specie consentite dalla Legge Reg. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Calendario Provinciale e sue integrazioni. Le forme di caccia consentite sono le seguenti:

- a) Alla sola avifauna migratoria da appostamento fisso in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di

minor tutela (Zona B).

b) Alla Migratoria e alla Stanziale (esclusa la lepre, gallo forcello e coturnice) in forma Vagante in Zona di minor tutela (Zona B).

c) Alla Migratoria, alla Stanziale ed alla Tipica Alpina (esclusa la lepre) in forma vagante in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).

d) Alla Migratoria, alla Lepre ed alla Volpe (escluso il gallo forcello e la coturnice) in forma vagante in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).

e) Alla Migratoria (in sola zona di minor tutela zona B senza l'uso del cane), agli Ungulati ed alla volpe (esclusa la lepre, il gallo forcello e la coturnice) in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).

Il Comitato di gestione, potrà valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea dei Soci eventuali e ulteriori forme di caccia di specializzazione.

Ogni cacciatore ammesso è tenuto all'esercizio venatorio nella sola forma di caccia prescelta, nell'assoluto rispetto di ogni disposizione che regola la forma di caccia, il metodo, il numero, i giorni e le specie soggette a prelievo.

Dovrà inoltre mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti del mondo venatorio e non (cacciatori, Agenti di Vigilanza, Agricoltori, Gitanti ecc.) nonché nei confronti dell'ambiente e della fauna, sia essa specie cacciabile o protetta, attuando quella forma di etica venatoria che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni cacciatore.

Il Cacciatore che esercita la caccia alla selvaggina stanziale nelle forme: Tipica Alpina, Lepre, Ungulati, dovrà ai fini statistici e per il controllo dei prelievi, fornire notizie di abbattimento non appena effettuato ed anche periodicamente nel corso della stagione venatoria, secondo le modalità che saranno indicate dal Comitato di Gestione.

Il territorio del Comprensorio Alpino, per la forma di caccia di selezione agli Ungulati e per la Tipica Alpina, è suddiviso in settori omogenei, utilizzati per la migliore identificazione di tutte le attività gestionali e per migliorare il rapporto cacciatore-territorio.

#### **Per la Caccia Avifauna Tipica si individuano quindi i seguenti 7 settori:**

SETTORE 1 - Branzi, Foppolo, Valleve, Carona, Isola di Fondra.

SETTORE 2 - Lenna, Piazza Brembana, Valnegrà, Moio de Calvi, Roncobello.

SETTORE 3 - Piazzatorre, Mezzoldo, Averara, Olmo al Brembo, Piazzolo.

SETTORE 4 - Cusio, Ornica, Valtorta, Cassiglio, Santa Brigida.

SETTORE 5 - Taleggio, Veduggio.

SETTORE 6 - San Giovanni Bianco, Camerata Cornello.

SETTORE 7 - Dossena, Serina, Cornalba, Oltre il Colle.

Per la caccia di selezione agli **Ungulati**, sono individuati 5 settori omogenei, non esattamente identificati con confini Comunali, ma mediante accorpamento di territori amministrativi di più Comuni. I Settori sono comunque chiaramente definiti su Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 con la seguente composizione:

SETTORE 1: San Giovanni Bianco (parte destra orografica), Camerata Cornello (parte destra orografica), Taleggio, Veduggio.

SETTORE 2: Santa Brigida, Averara, Cusio, Valtorta, Ornica, Piazza Brembana (destra Orografica)

SETTORE 3: Piazza Brembana (sinistra orografica), Valnegrà, Moio, Olmo al Brembo, Piazzolo, Piazzatorre, Mezzoldo, Isola di Fondra (parte destra orografica), Branzi (parte destra orografica), Valleve (parte destra orografica).

SETTORE 4: Isola di Fondra (parte sinistra orografica), Branzi (parte sinistra orografica), Valleve (parte sinistra orografica), Carona, Foppolo, Roncobello.

SETTORE 5: Serina, Oltre il Colle, Cornalba, Zambala, Roncobello, Bordogna, Baresi, Dossena, San Giovanni Bianco (parte sinistra orografica), Camerata Cornello (parte sinistra orografica), Lenna.

All'interno dei settori, possono essere individuate aree faunistiche per la caccia di selezione al capriolo chiamate Zone di Caccia al Capriolo (ZCP) e Zone di Caccia al Camoscio (ZCM).

Dette Zone (se istituite) sono numerate e delimitate da confini facilmente individuabili e comunque riportate su Carta Tecnica Regionale.

Ad ogni cacciatore oltre ad essere assegnato un settore per esercitare la caccia di selezione, viene anche assegnata una specifica Zona in cui effettuare i prelievi.

Sulle schede di abbattimento individuali, sono chiaramente riportate le Zone in cui effettuare l'abbattimento di selezione.

Il socio è tenuto al rispetto della zona assegnata che non potrà essere variata senza l'autorizzazione del responsabile di settore.

Ogni settore è gestito ed organizzato da un Responsabile di Settore, eletto dagli stessi cacciatori, con compiti e mansioni definite nel Regolamento Provinciale.

Ai fini del miglioramento della gestione venatoria, potranno essere istituiti Settori anche per le altre forme di caccia, in modo particolare per la caccia alla Lepre.

#### **Art. 5 - Commissioni**

1) Per l'espletamento delle competenze tecniche indicate dall'Art. 31 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato tecnico di gestione del Comprensorio Alpino Valle Brembana, istituisce delle Commissioni operative denominate:

- A) Commissione Appostamenti Fissi
- B) Commissione Ripopolabile - Zona Minor Tutela (Zona B)
- C) Commissione Avifauna Tipica Alpina
- D) Commissione Lepre
- E) Commissione Ungulati.
- F) altre d'istituzione del comitato di gestione

2) Le commissioni avranno carattere consultivo come previsto dall'Art. 14 dello Statuto ed in base alle singole competenze, dovranno occuparsi delle seguenti attività:

- a) Organizzazione dei censimenti della fauna stanziale a cadenza annuale e identificazione delle aree campione da censire.
- b) Piani di utilizzo del territorio
- c) Interventi per il miglioramento degli habitat
- d) Piani annuali di immissione di selvaggina
- e) Realizzazione di allevamenti della fauna stanziale
- f) Interventi per l'adattamento della fauna da immettere sul territorio ai fini venatori
- g) Promuovere interventi che garantiscano una densità minima di base della fauna
- h) Ricostruire una presenza faunistica ottimale per il territorio
- i) Attuare piani di protezione della fauna in conformità ai progetti di miglioramento della Provincia
- l) Dotarsi di strutture adeguate alla conservazione della fauna vocazionale al territorio
- m) Pasturazione invernale della fauna in difficoltà
- n) Tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori
- o) Gestione di aree destinate alla caccia di selezione e specializzazione
- p) Gestione di aree destinate ad allenamento ed addestramento cinofilo
- q) Gestione dei centri di raccolta e distribuzione dei presicci
- r) Gestione dei centri di verifica dei capi abbattuti
- s) Disporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione del C.T.G. per meglio disciplinare ed organizzare le rispettive forme di caccia

#### **Art. 6-- Cacce di Specializzazione e di Selezione**

Per cacce di specializzazione e selezione si intendono:

- a) Caccia di specializzazione alla Lepre
- b) Caccia di specializzazione alla Tipica Fauna Alpina (Coturnice e Gallo Forcello)
- c) Caccia di Selezione agli Ungulati (cervo, capriolo, camoscio)

Le cacce di selezione e di specializzazione si attuano in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni nelle forme, nei luoghi e nei tempi indicati dal Calendario Provinciale e secondo le norme dettate dagli appositi regolamenti.

Per la caccia di selezione agli Ungulati, il Comprensorio Alpino Valle Brembana, si avvarrà in via prioritaria della collaborazione di Accompagnatori Soci del C.A. stesso.

Appositi regolamenti proposti dalle singole commissioni e approvati dal comitato di gestione, discipline-

ranno ed organizzeranno le forme di caccia di specializzazione alla Lepre, alla Tipica Fauna Alpina ed alla caccia di selezione agli Ungulati.

I cacciatori ammessi a praticare le cacce di specializzazione o selezione, sanzionati per gravi violazioni alle vigenti norme di Legge riferite alle disposizioni poste a tutela della fauna stanziale/migratoria e del suo habitat ed oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del C.T.G., perderanno il diritto di partecipazione alla forma di caccia di specializzazione o selezione e saranno ammessi a praticare la forma di caccia vagante in Zona Minor Tutela (Zona B) per un periodo da uno a tre anni a seconda della sanzione comminata.

Il Comitato di Gestione in conformità anche a quanto previsto dall'Art. 17 del Regolamento Provinciale della Caccia agli Ungulati si riserva la facoltà ogni anno di destinare alcuni capi di ungulati (capriolo, camoscio) per prelievi a cacciatori residenti e non nel Comprensorio Alpino, che abbiano dimostrato particolare impegno collaborativo con i componenti del Comitato stesso nella gestione del territorio e della fauna. I capi messi a disposizione chiamati "capi di cortesia" non potranno superare il 50% del totale dei capi destinati all'ospitalità venatoria e previsti dall'Art. 17 del Regolamento Provinciale.

Qualora 15 giorni prima della chiusura della caccia di selezione detti capi non fossero stati prelevati dai beneficiari, verranno riassegnati ai cacciatori per l'adeguamento al piano di prelievo.

#### **Art 7 - Partecipazione Economica**

Ai fini della partecipazione economica alla gestione programmata della caccia nel C.A. Valle Brembana, i Cacciatori sono tenuti a versare un contributo economico al Comitato di Gestione del C.A. nella misura dallo stesso stabilita per le varie forme di caccia, in conformità a quanto disposto dall'Art. 32 cc.1 e 2 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, per motivi disciplinari o di carattere burocratico, il Comitato di Gestione non accolga la domanda di ammissione, la quota eventualmente versata sarà restituita.

Tale quota non sarà invece restituita nel caso di rinuncia del Cacciatore all'ammissione, a meno che tale rinuncia non sia determinata da effettive cause di forza maggiore.

In ogni caso la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata entro la data del 15 Agosto di ogni anno.

#### **Art. 8 - Risarcimenti e sanzioni**

Il prelievo abusivo di capi di fauna stanziale presente sul territorio del C.A. Valle Brembana comporta il risarcimento dei danni entro i limiti indicati dalla Provincia per ogni singolo capo, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 6 comma 7 lettera q) dello Statuto.

Inoltre, sempre in riferimento all'Art. 6 comma 7 lettera q) dello Statuto, il Cacciatore ammesso che violi le disposizioni delle Leggi sulla caccia di cui agli Art. 31 comma 1 lettere a), c), d), i) della Legge 157/92 e Art. 51 comma 2 della L.R. 26/93 limitatamente alle violazioni riferite all'addestramento dei cani nei periodi di divieto esplicitati nelle normative in vigore, che violi le disposizioni dei Calendari Venatori, dei regolamenti Provinciali, dello Statuto, del Regolamento di attuazione del C.A. e dei Regolamenti delle singole specializzazioni approvati dal C.T.G., è perseguibile anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'attività venatoria nel C.A. Valle Brembana, da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 120 giornate solari, stabilite dal Comitato di Gestione in relazione alla violazione commessa.

Tali provvedimenti disciplinari verranno applicati nell'immediata seguente stagione venatoria.

#### **Art. 9 - Norme Finali**

Il presente Regolamento di attuazione approvato dal Comitato di Gestione con delibera n° 7 del 1 Luglio 2005, modificato con delibera n° 03 del 24 Marzo 2006, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 28 Marzo 2008 ed è reso attuativo dal giorno successivo alla sua approvazione.

Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni che riterrà opportune e necessarie per renderlo sempre più coerente alle finalità cui è destinato. A TUTTI i Soci è fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare nell'interesse dell'attività venatoria del Comprensorio Alpino di Valle Brembana.

